

**DOTTORI COMMERCIALISTI ·
AVVOCATI**

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

AREA COMMERCIALISTI

GIUSEPPE ANSELMI
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

MATTEO DALL'ANESE
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
AREA FISCALE

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU
RAG. AREA CONTABILE

MARTA BUSO
RAG. AREA CONTABILE

AREA LEGALE

MONICA CAMMALLERI
AVVOCATO

CLAUDIA BONSO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LEONARDO BRIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELONA)

AREA MARKETING

CHIARA GALASSO
DOTT. AREA MARKETING E
COMUNICAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

NICOLETTA BAVARESCO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

Montebelluna, 21 febbraio 2019

Pensiamo di fare cosa gradita dare alcuni chiarimenti in merito alle fatture elettroniche ed al regime forfettario.

FATTURE ELETTRONICHE

EMISSIONE FATTURE

La fattura si ha per emessa ai fini fiscali all'atto della sua consegna / trasmissione allo SdI gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Fattura immediata: l'emissione e la trasmissione deve avvenire entro le ore 24 del giorno di effettuazione. La fattura si considera emessa nella data del giorno di trasmissione allo SdI. E' possibile la trasmissione entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione specificando la data d'effettuazione dell'operazione, se questa è diversa dalla data di emissione.

Esempio : la cessione si verifica in data 25.11.2019, la fattura potrà essere emessa (trasmessa) entro il 05.12.2019, precisando che l'operazione è del 25.11.19. L'imposta a debito dovrà essere considerata nella liquidazione IVA di novembre 2019.

Fattura differita: la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. La data da indicare è quella di trasmissione.

Si riporta in merito una risposta dell'Agenzia delle Entrate.

"L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l'emissione di una fattura elettronica "differita". Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d'esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l'operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

- emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
- far concorrere l'IVA alla liquidazione del mese di gennaio."

DETRAZIONE IVA

Il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato dal momento in cui si verificano entrambi i due presupposti:

- effettuazione dell'operazione
- disponibilità (ricezione) della fattura.



Il Decreto fiscale (D.L. 119/2018) ha apportato alcune modifiche ed ora prevede per:

1) **Fatture ricevute nello stesso anno di emissione:**

entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitata la detrazione dell'IVA relativa a fatture ricevute e registrare entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell'acquisto;

Si riporta in merito una risposta dell'Agenzia delle Entrate.

“L'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso — ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il Sdl il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.”

La fattura deve essere registrata dal 1 febbraio (data di ricevimento), e comunque entro il 15 febbraio, per portare in detrazione l'IVA nella liquidazione di gennaio.

Se la fattura è stata emessa e ricevuta entro il 31.12.2018, l'imposta può essere detratta:

- con la liquidazione del mese di dicembre / quarto trimestre 2018 previa registrazione nel registro acquisti;
- con la dichiarazione IVA relativa al 2018. In tal caso la fattura va annotata entro il 30.04.2019 in un apposito sezionale del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018.

2) **Fatture ricevute in anno diverso da emissione - operazioni a cavallo d'anno:**

In caso di operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell'anno successivo, l'IVA deve essere detratta nell'anno di ricezione del documento. Quanto indicato dalla Circolare n. 1/2018 rimane valido per i documenti ricevuti a fine anno ma annotati tra il 1 gennaio ed il 30 aprile dell'anno successivo; in tal caso la relativa imposta:

- non va computata nelle liquidazioni periodiche IVA dell'anno di annotazione, bensì
 - concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione IVA relativa all'anno di ricezione, previa annotazione in apposito registro sezionale IVA.
- Se la fattura è stata emessa a dicembre 2018 ma è stata acquisita a gennaio 2019, l'imposta può essere detratta:
- con la liquidazione del mese di gennaio/primo trimestre, previa registrazione nel registro acquisti; oppure da ultimo
 - con la dichiarazione IVA relativa al 2019. In tal caso va annotata entro il 30 aprile 2020 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2019.



PROBLEMATICHE

- 1) Fattura da fornitore normale ma merce mai ordinata / ricevuta. Vista l'inesistenza oggettiva e soggettiva si ritiene che la fattura non debba essere registrata.

Risposta dell'Agenzia:

"L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il "rifiuto" di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. pec, via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del Sdl."

- 2) Fattura non consegnata e in giacenza nella sezione Fatture Corrispettivi. Consigliamo a chi ha Fisconline di verificare nella propria area riservata la sezione Fatture Corrispettivi in quanto può succedere che la fattura venga recapitata in modo esatto ma non ci sia l'aggancio al portale/piattaforma del programma di contabilità. Sarebbe buona cosa avere le credenziali per Fisconline dell'Agenzia delle Entrate. Per chi non avesse Fisconline ed è a conoscenza di una fattura in giacenza, può contattarci richiedendo di estrapolarla (solo singola fattura).

CONTRIBUENTI FORFETTARI / MINIMI

I contribuenti forfettari/minimi non hanno l'obbligo di emettere le fatture in formato elettronico ma possono eventualmente scegliere di farlo.

Possono scegliere di ricevere le fatture:

- in modo cartaceo/analogico e in questo caso **non** hanno l'obbligo di conservazione;
- tramite PEC con obbligo di conservazione;
- tramite Sdl con obbligo di conservazione.

Quindi qualora si comunichi al fornitore il proprio indirizzo PEC, si sarà soggetti all'obbligo di conservazione.

Si riporta in merito una risposta dell'Agenzia delle Entrate.

"Come stabilito dall'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l'operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio). Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l'obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche."



PARTES[®]
AT YOUR SIDE

Ricordiamo ai clienti in regime forfettario di:

- riportare sempre nelle fatture emesse la dicitura: *“Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi della Legge 190/2014 art. 1 commi da 54 a 89. - Regime forfettario.*
- se si è un lavoratore autonomo riportare la dicitura: *Il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della legge 190/2014 art. 1 comma 67.”*

Il contribuente in regime forfettario, oltre a non essere soggetto a ritenuta, **non è** sostituto d’imposta.

Pertanto eventuali fatture ricevute da fornitori (es. professionisti) generalmente soggetti a ritenuta, non devono avere la ritenuta d’acconto.

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti.

STUDIO PARTE SRL